

DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2024
373/2024/R/EEL

DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELL'IMPIANTO ESSENZIALE IGES

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1309^a riunione del 24 settembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 (di seguito: decreto ministeriale 6 luglio 2012);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 209/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2023, 568/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 132/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 305/2024/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 306/2024/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 15 novembre 2023, prot. Autorità 72107, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all'Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui l'impianto Iges di Ital Green Energy S.r.l. (di seguito: Ital Green Energy), con la deliberazione 568/2023/R/eel l'Autorità ha:

- a) approvato, con efficacia limitata all'anno 2024, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), che Terna ha presentato nel novembre 2023;
- b) prorogato i termini per la presentazione di istanze a Terna in relazione ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2024 (cfr. comma 77.59, lettera j);
- dalla comunicazione Terna emerge che Ital Green Energy si è avvalsa della facoltà di cui al combinato disposto dei commi 64.30, lettera b), e 77.59, lettera j), avanzando istanze, per l'anno 2024, in merito ai criteri di valorizzazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Iges, in relazione alla componente a copertura dei costi per i combustibili;
- nel corrente anno l'impianto Iges è soggetto al regime di essenzialità di cui all'articolo 64, come nell'anno 2023.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità ha definito le modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati:
 - a) da biogas e biomasse solide, con la deliberazione 132/2024/R/eel;
 - b) da bioliquidi, con la deliberazione 306/2024/R/eel;
- la remunerazione tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE), è pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi minimi garantiti e i ricavi convenzionali, che, rispettivamente, tengono conto, tra l'altro, dei costi variabili e dei prezzi zonali orari.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle unità di produzione dell'impianto Iges, stabilire di:
 - a) approvare, per l'anno 2024, l'istanza avanzata da Ital Green Energy per il menzionato anno, limitatamente al valore della certificazione dei bioliquidi, al fine di tenere conto delle specificità dell'impianto;
 - b) rigettare le istanze formulate da Ital Green Energy, di cui alla comunicazione Terna, per la valorizzazione dei bioliquidi e delle biomasse solide che alimentano l'impianto e delle relative logistiche, poiché gli elementi resi disponibili risultano insufficienti:
 - i. in merito alla provenienza dei combustibili utilizzati;
 - ii. rispetto alle ragioni che giustificherebbero l'applicazione di metodologie di determinazione di valori dei bioliquidi e delle biomasse solide (logistiche incluse) mediamente superiori rispetto ai corrispondenti valori che deriverebbero dall'adozione delle metodologie di valorizzazione di cui alle deliberazioni 306/2024/R/eel, per i bioliquidi, e 132/2024/R/eel, per le biomasse solide;
- per quanto espresso alla precedente lettera b) e in considerazione di quanto esplicitato nell'istanza di Ital Green Energy, stabilire che, in relazione alle unità di produzione

dell'impianto Iges alimentate da bioliquidi, ai fini del calcolo della parte del costo variabile riconosciuto a copertura del costo dei combustibili appena menzionati (logistica inclusa), sia applicato, per l'anno 2024:

- il prodotto *Oli vegetali grezzi di semi di soia delectinata, listino 15, Associazione Granaria Milano*;
- l'elemento P_{trasp} , espresso in euro/t, di cui al comma 2.1, punto 1), lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel, a copertura dei costi di logistica dei bioliquidi;
- per quanto espresso alla precedente lettera b), prevedere che, con riferimento all'unità di produzione dell'impianto Iges alimentata da biomasse solide, per la determinazione della parte del costo variabile riconosciuto a copertura del costo di dette biomasse (logistica inclusa), sia applicato, per l'anno 2024:
 - il mix di prodotti di riferimento utilizzato *ex* deliberazione 132/2024/R/eel per gli impianti alimentati da biomasse solide (*item* 80, 90 e 100, caratterizzati rispettivamente da umidità del 40%, 50% e 45%, relativi al cippato di legno vergine con corteccia ad uso industriale, riportati nel Capitolato biocombustibili solidi del Portale PiùPrezzi della Camera di Commercio Milano – Monza Brianza – Lodi, con l'associazione di pesi rispettivamente pari al 40%, al 20% e al 40%), convertendo in euro/t i dati espressi in euro/mst, mediante un fattore di conversione convenzionale pari a 0,265 t/mst, e in euro/GJ i dati espressi in euro/t, con PCI pari a 10,131 GJ/t, 8,037 GJ/t e 9,085 GJ/t con riferimento, rispettivamente, agli *item* 80, 90 e 100 sopra menzionati; al fine di determinare la parte del costo variabile riconosciuto a copertura del costo delle biomasse solide (logistica esclusa), tenendo conto, al contempo, delle differenze in termini energetici tra il mix di biomasse solide ipotizzato nella deliberazione 132/2024/R/eel e le biomasse solide utilizzate nell'unità di produzione considerata, il valore delle biomasse solide, espresso in euro/GJ, è applicato al dato di consumo energetico per MWh, espresso in GJ/MWh, specifico della citata unità di produzione e derivato dal consumo specifico e dal potere calorifico inferiore definiti dall'Autorità con la deliberazione 568/2023/R/eel su proposta di Terna;
 - l'elemento P_{trasp} , espresso in euro/t, di cui al comma 2.1, punto 1), lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel, a copertura dei costi di logistica delle biomasse solide;
- stabilire che, per l'anno 2024:
 - a) il costo variabile riconosciuto di ciascuna unità di produzione dell'impianto Iges sia ridotto dell'importo unitario degli incentivi *ex* decreto ministeriale 6 luglio 2012 di cui l'unità beneficia, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che hanno costituito il presupposto del loro riconoscimento;
 - b) il saldo dell'eventuale corrispettivo di cui all'articolo 64 sia regolato soltanto a valle della certificazione, da parte del GSE a Terna, dei valori dei parametri che definiscono gli incentivi *ex* decreto ministeriale 6 luglio 2012 di cui l'impianto beneficia;

- ove unità dell'impianto Iges siano incluse nel novero delle unità che beneficiano dello strumento dei prezzi minimi garantiti, di cui alla deliberazione 132/2024/R/eel e/o alla deliberazione 306/2024/R/eel, prevedere che, per il periodo dall'inizio dell'applicazione del citato strumento alle unità considerate - anche se anteriore all'anno 2024 - sino al 31 dicembre 2024, il costo variabile riconosciuto e il corrispettivo di cui all'articolo 64 delle medesime unità siano pari a zero, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che hanno costituito il presupposto dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti; ciò è motivato dal fatto che, nella remunerazione basata sui prezzi minimi garantiti di cui alle deliberazioni 132/2024/R/eel e 306/2024/R/eel, si tiene già conto dei costi variabili e dei prezzi zionali orari della produzione immessa in rete;
- prevedere che:
 - a) ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 64, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci con le limitazioni temporali indicate ai precedenti alinea;
 - b) ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci dal terzo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento - per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima e sino al 31 dicembre 2024

DELIBERA

1. di adottare, in relazione alle unità di produzione dell'impianto Iges, le disposizioni dettagliate in premessa con riferimento:
 - a) alle istanze per l'anno 2024, di cui alla comunicazione Terna, presentate da Ital Green Energy S.r.l. ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettera b), e 77.59, lettera j), della deliberazione 111/06;
 - b) alle modalità per considerare gli incentivi di cui dette unità sono oggetto, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto e del corrispettivo di cui all'articolo 64 della deliberazione 111/06;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e a Ital Green Energy S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini